

assunti all'ENEA 184 ricercatori con un contratto a tempo determinato di tre anni di durata rinnovabile per altri due;

in prossimità della prima scadenza, l'ENEA, pur riconoscendo che gli assunti sono indispensabili per la prosecuzione delle attività di ricerca, avanza impedimenti di natura formale a seguito di una interpretazione, ritenuta da più parti opinabile, del decreto legislativo n. 368 del 2001;

l'ENEA ha dunque ritenuto di dover bandire un nuovo concorso, sempre per assunzioni a tempo determinato, per coprire le posizioni in scadenza dal dicembre 2002 al marzo 2003, con la conseguenza di negare *a priori* il diritto di accedere al rinnovo contrattuale anche sulla base dei meriti acquisiti nel lavoro sin qui svolto, di fatto azzerando le professionalità già sperimentate e vanificando i meriti conseguiti e riconosciuti;

fra l'altro i tempi tecnici del concorso non potrebbero che comportare se non il blocco almeno il rallentamento delle attività di ricerca, con intuibile danno scientifico, economico e d'immagine per il nostro Paese;

i ricercatori il cui contratto scade nel mese di aprile 2003 (e sono la maggioranza) non hanno la garanzia di partecipare ad alcun concorso, tenuto conto che il bando relativo, allo stato, pare essere ipotesi remota;

è evidente che il Paese corre il rischio concreto che il patrimonio rappresentato dalla parte più giovane, più motivata e rigorosamente selezionata del mondo della ricerca vada disperso a causa delle incertezze dell'ENEA, che sino al mese scorso continuava ad assicurare il rinnovo del contratto —

se non ritenga di dover intervenire presso l'ENEA per verificare con urgenza la situazione relativa ai giovani ricercatori assunti con contratto a tempo determinato, adoperandosi affinché abbiano comunque un valore decisivo i titoli di merito sin qui acquisiti attraverso l'attività

svolta e per verificare la corretta interpretazione del decreto legislativo n. 368 del 2001. (4-04503)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

FOTI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la quasi totalità dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti prevede che le aziende distribuiscano ai dipendenti — previa ritenuta dalla busta paga degli stessi della somma di 9,30 euro, che viene trasferita alle organizzazioni sindacali, a titolo di contributo straordinario per il rinnovo dei contratti e secondo modalità dalle stesse stabilite — una copia del contratto di lavoro;

detta clausola non rientra nella previsione dell'articolo 26 dello statuto dei lavoratori, essendo riconducibile solo alla parte obbligatoria del contratto collettivo —:

se non ritenga oltremodo penalizzante e discriminatoria l'introduzione di questa vera e propria «tassa sul contratto» che grava sui lavoratori dipendenti tutti, ed in ogni caso se non reputi di intervenire, attraverso iniziative normative, affinché i lavoratori dipendenti non iscritti ad alcuna delle organizzazioni sindacali siano liberi di richiedere copia del contratto di lavoro, anziché obbligati a comunicare la rinuncia. (5-01419)

Interrogazioni a risposta scritta:

MIGLIORI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha recentemente diramato la lista delle province che non hanno ancora provveduto a costituire il comitato per il

lavoro e l'emersione del sommerso (CLES), l'organismo previsto dal decreto-legge n. 210 del 2002 che ha il compito di ricevere i piani di emersione presentati dai datori di lavoro entro il 28 febbraio 2003 al fine di una loro valutazione ed approvazione;

tali comitati dovranno lavorare in stretta collaborazione con le commissioni regionali per l'emersione ai fini di favorire e sostenere la legalità nel mondo del lavoro così come nella filosofia del Patto per l'Italia siglato dal Governo con la quasi totalità delle organizzazioni sindacali, categoriali e datoriali;

ad oggi sono stati costituiti 84 comitati provinciali su 101;

tra le inadempienze risultano esservi quelle — per la Toscana — delle province di Siena e di Prato;

tali commissioni saranno composte da 16 membri nominati dal prefetto su indicazione anche delle amministrazioni locali —;

quali siano i motivi per i quali le province di Siena e Prato non hanno ancora provveduto alla nomina del CLES;

se corrisponda a vero che sono mancati i nominativi di « derivazione » locale;

quali iniziative si intendano assumere per colmare tale lacuna. (4-04501)

PISTONE e SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

i lavoratori addetti ai servizi di portierato e guardiania degli stabili Inps, assunti con mansioni di sostituto, vivono in una situazione di preoccupazione e angoscia da ormai troppo tempo, in ragione dell'imminente cessione del patrimonio immobiliare di proprietà dello stesso Istituto, che potrebbe compromettere seriamente e drammaticamente il loro rapporto di lavoro;

i lavoratori e le lavoratrici in oggetto svolgono mansioni di copertura dei servizi di portierato e guardiania in sostituzione del personale in ruolo, assente dal posto di lavoro per ferie, permessi o malattia e prestano servizio inquadrati informalmente in un profilo contrattuale equivalente ad un *part-time* verticale, senza cioè che tale *status* lavorativo sia stato legittimato da un regolare contratto di assunzione che specifichi la natura delle prestazioni del suddetto personale nei confronti dell'Istituto;

in relazione alla legge 18 aprile 1962, n. 230, che normalizza i comportamenti inerenti all'assunzione di lavoratori dipendenti a tempo determinato e a cui si riconduce anche l'articolo 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, sarebbe auspicabile, per i suddetti lavoratori, la trasformazione del loro rapporto di lavoro con l'ente, da un rapporto di cui non si conosce la titolarità, ad un rapporto a tempo indeterminato, come peraltro specificato nella citata legge, la quale prevede, in mancanza di apposizione scritta di specifici parametri, obbligatoriamente tale trasformazione, con la conseguente stipula di un contratto di assunzione con data retroattiva, risalente al primo rapporto di lavoro instaurato con il datore di lavoro, mantenendo, in questo caso, in virtù della natura della mansione svolta, una prestazione in regime di *part-time* verticale;

tale trasformazione non comporterebbe alcun onere aggiuntivo per l'Inps ma darebbe, al personale in questione, la possibilità di mantenere il rapporto di lavoro con l'ente, anche nella fase successiva alla cessione di parte o di tutto il patrimonio immobiliare dell'ente medesimo e, in forza dell'articolo 43, comma 19, della legge n. 388, del 23 dicembre 2000, godrebbe della ricollocazione al pari dei portieri di ruolo;

l'Avvocatura Centrale dell'Inps, in data 22 aprile 2002, ha inviato alla Direzione centrale dello stesso ente, un parere sostanzialmente favorevole —;

se non ritenga urgente intervenire, con tutti gli strumenti in suo possesso, a

difesa dei diritti e a tutela delle specifiche professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici interessate, al fine di individuare una concreta e positiva soluzione alla questione. (4-04502)

FOTI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

i dipendenti della Croce Rossa Italiana lamentano ormai da diverso tempo l'omesso riconoscimento di alcuni diritti loro spettanti tra i quali il trattamento di fine rapporto, così come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 o, in alternativa, dell'anzianità di servizio per il personale militare della Croce Rossa Italiana che, a seguito del concorso interno espletato il 30 dicembre 1999, sia stato immesso nel ruolo organico del personale civile dell'associazione;

nella risposta resa, nella XI Commissione Lavoro della Camera, all'interrogazione parlamentare 5-00887, il rappresentante del Governo assicurava, in data 7 maggio 2002, che il consiglio direttivo nazionale della Croce Rossa Italiana avrebbe provveduto nella riunione del 15 maggio 2002 a discutere il provvedimento formale per l'erogazione di quanto dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto;

con nota 11229/01 del 5 aprile 2001 l'Avvocatura Generale dello Stato ha precisato che il criterio di calcolo del trattamento di fine rapporto di cui sopra deve essere analogo a quello riservato al personale militare dello Stato, invitando la Croce Rossa Italiana a provvedere, con ogni possibile urgenza, nei sensi già indicati dalla ragioneria generale dello Stato e dal ministero della difesa con note del 26 marzo 1999 n. 209423 e LEV 602936 del 10 maggio 1999;

risulta altresì che la Croce Rossa Italiana, per motivi vari, sia l'unico ente del parastato che non abbia ancora dato completa applicazione all'accordo integra-

tivo relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 1° gennaio 1998-31 dicembre 2001 scaduto ormai anch'esso da nove mesi —:

se e quali iniziative intenda assumere per la positiva risoluzione delle questioni sopra evidenziate, alcune delle quali sono richiamate nel verbale della riunione tenutasi il 17 ottobre 2001, in occasione dell'attivazione della procedura di conciliazione esperita avanti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (4-04507)

BRICOLO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il 24 ottobre 2002, presso gli stabilimenti Mondadori di Verona, sede storica del gruppo editoriale, la direzione aziendale ha impedito lo svolgimento di un'assemblea sindacale che era stata regolarmente indetta dai delegati RSU del *Sindacato Libero* (nuova organizzazione sindacale che alle elezioni RSU del 2000 ha ottenuto la maggioranza relativa dei consensi, con oltre il 34 per cento dei voti, superando le tre sigle storiche Cgil, Cisl, Uil) e ha impedito, altresì, l'ingresso in fabbrica dei dirigenti di questo sindacato;

le motivazioni addotte per negare l'assemblea sono riconducibili ad una arbitraria ripartizione del monte ore (10 ore annue) spettanti ai lavoratori in base al contratto collettivo nazionale di lavoro, fatta dai delegati di Cgil, Cisl, Uil, che assegna ai delegati del *Sindacato Libero* solo 90 minuti per anno, ripartizione palesemente in contrasto con lo Statuto dei Lavoratori e il contratto collettivo nazionale di lavoro, i quali prevedono che il diritto di indire assemblee, senza limiti di sorta, sia di tutte le rappresentanze aziendali (le dieci ore sono un diritto dei singoli lavoratori i quali decidono liberamente a quali assemblee partecipare);

fin dall'affermarsi di questo nuovo sindacato ad avviso dell'interrogante la direzione Mondadori, in sintonia con Cgil, Cisl, Uil, ha sempre tenuto una linea

discriminatoria, tesa a mortificare l'esercizio dei diritti sindacali del *Sindacato Libero* (esclusione dalle trattative aziendali — defissione dei volantini dalle bacheche sindacali — divieto di libero accesso ai vari reparti — procedimenti disciplinari e ora anche divieto di svolgere assemblee);

questo ultimo episodio è particolarmente grave in quanto nega un diritto fondamentale di un sindacato (in questo caso il più votato negli stabilimenti di Verona) che è quello di consultare i lavoratori tramite le assemblee e l'accesso sui posti di lavoro;

se il Ministro non ritenga che il comportamento assunto dalla direzione aziendale sia stato discriminatorio e in caso affermativo quali iniziative di proprie competenze intenda assumere. (4-04509)

* * *

PARI OPPORTUNITÀ

Interrogazione a risposta scritta:

BIMBI. — *Al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, prevede nuove norme che obbligano il legislatore regionale a promuovere condizioni di parità fra i due sessi per l'accesso alle consultazioni elettorali;

in seguito all'approvazione avvenuta alla Camera dei deputati, attualmente all'esame del Senato il disegno di legge costituzionale di modifica dell'articolo 51 che prevede la predisposizione di: « appositi provvedimenti per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini »;

anche a livello europeo ed internazionale esistono nuove regole ed indicazioni in materia di tutela delle pari opportunità fra donne e uomini;

in data 25 luglio 2002 il Consiglio regionale della Valle D'Aosta ha approvato con legge alcune modifiche all'articolo 15

dello Statuto speciale a presidio delle pari opportunità nell'accesso alle competizioni elettorali;

in particolare si tratta degli articoli 2 e 7 della legge statutaria che riguardano rispettivamente l'aggiunta di un articolo (3-bis) sulla condizione di parità tra i sessi dove si stabilisce che: « 1. In attuazione all'articolo 15, secondo comma dello Statuto speciale per la Valle D'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. 2. Ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi », nonché l'inserimento di quest'ultima norma, sulla presenza di candidati di entrambi i sessi, ai fini della verifica delle condizioni di validità delle liste (articolo 7, che modifica l'articolo 9, comma 1, lettera a) dello Statuto speciale);

in relazione ai suddetti articoli il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale presentando ricorso presso la Corte Costituzionale per contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione ritenendo che limitino di fatto il diritto di elettorato passivo;

un altro caso eclatante riguarda la Provincia di Ragusa, laddove l'Amministrazione provinciale ha proposto delle modifiche allo Statuto vigente che coinvolgono quasi totalmente le disposizioni sulla presenza e sul diritto di rappresentanza delle donne negli organismi provinciali; anche in questo caso l'Amministrazione ritiene che si possano ravvisare vizi di legittimità costituzionale delle attuali norme statutarie;

la Commissione nazionale per le pari opportunità ha ricevuto recentemente diverse segnalazioni su presunte irregolarità di parità nella designazione dei consiglieri/e nella regione Veneto e nelle province di Belluno, Rovigo, Venezia e Verona, in violazione del decreto legislativo n. 196 del 2000 relativo ai requisiti di ammissibilità all'incarico;